

**REGOLAMENTO
RECANTE NORME INTEGRATIVE
PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DEL PERSONALE
(art. 59 d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29)**

Capo I - PRINCIPI

Art. 1 - QUADRO NORMATIVO

1. Il contratto collettivo, stipulato ai sensi dell'art.2, comma 3° del d.lgs. 3.2.1993, n.29, stabilisce le norme disciplinari che regolano i doveri del dipendente, le sanzioni e le procedure per la loro applicazione, nonché i casi di sospensione cautelare in pendenza di procedimento, sia disciplinare che penale.
2. Il presente Regolamento assume e fa proprie le clausole di diritto privato del codice civile di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato, obbligo di fedeltà e sanzioni disciplinari, in conformità delle disposizioni dell'art.2, commi 2 e 2 bis del d.lgs.3.2.1993, n.29.
3. Inoltre, ai sensi dell'art.55 comma 2° del d.lgs.3.2.1993, n.29 si applicano le disposizioni dell'art.7 della Legge 20 maggio 1970, n.300 in quanto compatibili.
4. S'applicano, altresì, le disposizioni dell'art.59 del d.lgs.3 febbraio 1993, n.29 in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità, fatto salvo quanto specificatamente definito con le clausole degli articoli successivi.
5. Per il regolamento di giurisdizione s'osservano le disposizioni dell'art.68 del d.lgs.3 febbraio 1993, n.29.
6. Resta ferma la disciplina vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile.

Art. 2 - SOGGETTI ED AREA DI APPLICAZIONE

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i dipendenti dell'ente appartenenti alle qualifiche funzionali dei livelli previsti dalla vigente pianta organica ed alle altre, che in prosieguo di tempo fossero individuate dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei dirigenti vengono assunte a prescindere dalle altre misure esperibili con riferimento ai risultati di gestione.

Art. 3 - SETTORE COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art.59, comma 4° del d.lgs. 3.2.1993, n.29 l'ufficio del Segretario generale è designato competente per le contestazioni di addebito ai dipendenti, per l'istruttoria del procedimento disciplinare e per l'irrogazione della sanzione superiore al richiamo verbale.
2. Lo stesso ufficio è competente per l'applicazione e la revoca delle misure cautelari disciplinate dal contratto, che vengono adottate su proposta del capo della struttura in cui il dipendente, destinatario delle misure stesse, lavora.

Art. 4 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE

1. In applicazione del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 - all'atto della stipula del contratto individuale di assunzione è consegnato - a ciascun dipendente - il codice di comportamento dell'Ente, che si riporta nell'ALLEGATO ~~4~~ al presente regolamento e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, rende - avanti al legale rappresentante dell'Ente ed in presenza di due testimoni - promessa solenne, secondo la formula prevista dall'art.11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; dopo aver superato la prova presta giuramento con lo stesso procedimento.

Art. 5 - PUBBLICITÀ'

1. Le norme del presente Titolo, costituenti il Codice disciplinare, - ai sensi dell'art.7, comma 1° della Legge 20 maggio 1970, n.300 - sono esposte in permanenza all'albo pretorio del Comune ed in ciascun Settore dell'Ente, dove sono assegnati i lavoratori dipendenti, affinché sia da essi conosciuto

Art. 6 - GIURISDIZIONE

1. Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie che ai sensi dell'art.68 - comma 1°, lett. g), i) ed l) del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 attengono al rapporto di lavoro in corso.
2. In particolare, dall'entrata in vigore delle clausole di diritto privato del presente regolamento, il giudice di cui al 1° comma è competente per:
 - a) Sanzioni disciplinari;

- b) Sospensione ed altre vicende modificative del rapporto di lavoro;
 - c) Risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Sono osservate le disposizioni formali dell'art.409 e seguenti del c.p.c. in materia di controversie individuali di lavoro.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 precedenti, ancorché valide ed efficaci sino al 22 febbraio 1996, mantengono la giurisdizione di competenza del T.A.R. e del Consiglio di Stato.

Capo II - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 7 - PROCEDURE

1. L'amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.
2. Nel caso in cui i fatti integrino i presupposti per l'irrogazione di una sanzione più grave del rimprovero scritto, il funzionario responsabile del Settore segnala, entro 10 giorni dalla conoscenza, al Segretario generale e al funzionario responsabile del 1° Settore i fatti da contestare, dandone comunicazione contestuale al dipendente interessato.
3. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della relativa responsabilità a carico del Funzionario obbligato. Entro i successivi 20 giorni il Segretario generale, se condivide la valutazione, contesta per iscritto i fatti al dipendente, indicando i doveri che si assumono violati e le relative infrazioni connesse, il tempo e il luogo dei fatti. Ai fini del procedimento di sua competenza, il Segretario generale si avvale del personale appartenente al 1° Settore.
4. Qualora non sia possibile la consegna personale della lettera di contestazione di cui ai commi precedenti, la notifica viene fatta con raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo indirizzo comunicato dal dipendente. Se non sia possibile notificare la lettera nelle forme previste, la notifica è fatta mediante affissione all'albo interno dell'Ente, per non meno di cinque giorni. tale ultima notifica è limitata alla notizia della contestazione senza riportare i fatti della stessa ed ha gli stessi effetti della notifica personale.
5. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

Art. 8 - AUDIZIONE

1. Trascorsi 5 giorni lavorativi dalla notifica della lettera di contestazione, con lettera di convocazione per la difesa, il dipendente è convocato, in apposita audizione, presso l'ufficio del Segretario generale, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, per fornire le proprie giustificazioni, con l'avvertenza che decorsi inutilmente quindici giorni dalla data fissata per l'audizione, si procederà alla definizione del procedimento disciplinare nei successivi quindici giorni.
2. Il dipendente, anziché presentarsi personalmente può far pervenire, direttamente o a mezzo dei servizi pubblici o privati, al Segretario generale che ha effettuato la contestazione, le proprie giustificazioni, non oltre quindici giorni dalla data fissata per l'audizione.
3. Con il consenso del dipendente le sanzioni della multa e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione possono essere ridotte, ma in tal caso non sono più suscettibili di impugnazione. Le sanzioni del licenziamento con preavviso e senza preavviso non sono suscettibili di riduzioni e possono sempre essere impuginate innanzi il Collegio arbitrale anche se il dipendente ha manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione.
4. Del contraddittorio di cui al presente articolo è redatto processo verbale, sottoscritto dal Segretario generale, dal dipendente stesso e dal suo procuratore, che sarà inviato al Collegio arbitrale in caso di impugnativa da parte del dipendente.

Art. 9 - DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, il Segretario generale, che lo ha convocato definisce il procedimento disciplinare irrogando la sanzione, applicabile tra quelle indicate dal Contratto Collettivo e secondo la competenza indicata all'articolo 3.
2. Qualora il predetto funzionario ritenga, che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione scritta all'interessato.
3. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Art. 10 - SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare curato dall'Ufficio di cui all'art.3 - 1° comma - si estingue quando non si concluda entro trenta giorni dalla data fissata per l'audizione del dipendente.
2. Il procedimento disciplinare deve comunque concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito. qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
3. In caso di ricorso al Collegio arbitrale il procedimento si estingue qualora il Collegio non emetta la decisione entro novanta giorni dalla data di ricezione della impugnazione della sanzione da parte della segreteria ovvero l'Amministrazione non si conformi alla decisione del Collegio entro i successivi 15 giorni.
4. Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
5. Qualora l'Amministrazione venga a conoscenza di fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art.7 dalla data di conoscenza della sentenza.
6. Il procedimento estinto non può essere rinnovato.
7. L'estinzione determina altresì la revoca del provvedimento di allontanamento temporaneo dal servizio.

Capo III - IMPUGNAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE

Art. 11 - MODALITÀ' DELL'IMPUGNAZIONE

1. Fuori dal caso previsto nel comma terzo del precedente articolo 8, il dipendente può impugnare, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui il dipendente medesimo aderisce o conferisce mandato, la sanzione disciplinare entro venti giorni dalla notifica della lettera di comunicazione della sanzione stessa, innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 12.
2. La dichiarazione di impugnazione deve essere notificata mediante deposito presso la segreteria generale che ne rilascia ricevuta.
3. Nel caso in cui il dipendente notifichi l'impugnazione mediante servizi pubblici o privati, fa fede la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte della segreteria predetta.
4. L'impugnazione della sanzione sospende l'esecuzione della sanzione stessa.

Capo IV - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 12 - COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Ai fini della costituzione del Collegio arbitrale, previsto dall'art.59 - comma 8° - del d.lgs. 3.2.1993, n.29, il Sindaco, entro trenta giorni dal suo insediamento, invita i responsabili sindacali aziendali ad indicare i nominativi di propri rappresentati tra i quali saranno scelti, in proporzione, i dieci rappresentanti dei dipendenti che dovranno, a loro volta, provvedere alla designazione dei Presidenti come previsto dalla norma suddetta.
2. In caso di inottemperanza nel termine perentorio di dieci giorni assegnato alle rappresentanze sindacali, il Sindaco provvede direttamente, estraendo a sorte i dieci dipendenti da nominare.
3. Entro lo stesso termine del comma 1°, il Sindaco procede a nominare i dieci rappresentanti dell'Amministrazione, scegliendoli tra i cittadini eleggibili alla carica di Consigliere comunale, per i quali non ricorre alcuna delle condizioni previste al comma 2 del successivo art.15.
4. La surroga di alcuno dei rappresentanti designati, venuto meno per rinuncia od altra causa, è effettuata con le modalità di cui ai precedenti commi.
5. Il Sindaco dà atto, con suo provvedimento formale, delle rappresentanze designate come ai precedenti commi 1°, 2° e 3°, e dei cinque presidenti, indicati dalle rappresentanze suddette o nominati dal Presidente del Tribunale. Tale provvedimento legittima la nomina dei singoli collegi arbitrali da effettuarsi con le modalità di cui ai successivi commi.
6. I nominativi compresi nel provvedimento del Sindaco di cui al precedente comma, distinti per rappresentanza, costituiscono l'Albo, valido per quattro anni dalla data del provvedimento medesimo, dal quale vengono estratti - per ogni procedimento - i componenti di ciascun collegio così formato:

- n.1 esterno all'Amministrazione	- Presidente
- n.2 rappresentanti dell'Amministrazione	- Membri
- n.2 rappresentanti dei dipendenti.	- Membri
7. Il risultato dell'estrazione è attestato con provvedimento del Sindaco che nomina formalmente il Collegio entro 24 ore dall'estrazione stessa. Dalle estrazioni vengono esclusi i nominativi di componenti dei collegi impegnati in procedimenti in corso. Per procedimento si intende l'attività di istruttoria iniziata con unico provvedimento anche se riguardante più dipendenti.
8. Ulteriori estrazioni possono essere effettuate per integrare il collegio già nominato in caso di impossibilità del suo funzionamento secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo 13.

9. Un dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal capo del 1° Settore, viene nominato dal Sindaco, con il provvedimento di cui al comma 7°, con funzioni di segretario per la verbalizzazione degli atti procedurali.

Art. 13 - COMPITI DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il collegio arbitrale dell'Ente riceve le impugnazioni del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare e che non si sia avvalso della possibilità di riduzione, -col suo consenso - della sanzione. ai sensi dell'art.59 comma 6° del d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29.
2. Il Collegio arbitrale agisce con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in quanto non è richiesto il collegio perfetto. E' sempre richiesta la presenza del Presidente. Ove quest'ultima presenza risulti impossibile, per rinuncia o per altra causa permanente, il Presidente viene surrogato tempestivamente con le modalità di cui al precedente art. 12.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
4. Il Collegio arbitrale emette la sua decisione perentoriamente entro 90 giorni dal deposito dell'impugnazione.
5. L'Amministrazione si conforma alla decisione del Collegio arbitrale.
6. Il procedimento deciso dal Collegio arbitrale è definitivo ed inoppugnabile e non costituisce lodo da decretare con atto del giudice.
7. Durante il periodo di esame dell'impugnazione della sanzione innanzi al Collegio arbitrale la sanzione ancorché comminata resta sospesa.

Art. 14 - ATTIVITÀ DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Nel caso d'impugnazione, gli atti vengono trasmessi dal Segretario generale al Collegio arbitrale per il dibattimento.
2. Il segretario del Collegio arbitrale avvisa per iscritto il dipendente che nei dieci giorni successivi ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia, anche tramite il suo difensore.
3. Trascorso tale termine, il Presidente del Collegio stabilisce la data del dibattimento.
4. La data della seduta fissata per il dibattimento è comunicata dal segretario del Collegio arbitrale al Funzionario che ha irrogato la sanzione e al dipendente, con l'avvertenza che quest'ultimo ha facoltà di intervenire personalmente e/o di farsi assistere e difendere da un proprio procuratore ovvero dal rappresentante di una organizzazione sindacale, su delega scritta.
5. Il dipendente può far pervenire al Collegio, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

Art. 15 - PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Presidente del collegio viene nominato, con le modalità di cui al comma 6° e 7° del precedente art. 12, tra i designati previsti dall'art.59 - comma 8°, secondo alinea del citato d.lgs. n.29 del 1993, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore ad anni 40 e non superiore ad anni 70;
 - b) laurea in giurisprudenza ed esercizio della professione forense con anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 5 anni. Tale requisito professionale può essere sostituito dall'esercizio di funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione per almeno 10 anni o di funzioni giudicanti, anche con incarichi onorari, nell'Amministrazione giudiziaria per almeno 3 anni;
 - c) godimento dei diritti politici.

2. Al fine di garantire l'indipendenza, prescritta dal più volte citato art. 59 - 8° comma - del d. lgs. n.29 del 1993, non può essere nominato presidente:
 - a) i parlamentari nazionali e regionali; i consiglieri comunali e provinciali e i componenti degli organi delle unità sanitarie locali;
 - b) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - c) chi ha parenti od affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendente del Comune;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti la data della designazione.

3. Il Presidente si avvale della collaborazione del Capo Settore responsabile degli Affari del personale per la gestione delle procedure di competenza del collegio e utilizza la struttura amministrativa appositamente incaricata dal nominato Capo Settore.

Art. 16 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Il Collegio è convocato dal Presidente entro cinque giorni dalla comunicazione, dallo stesso ricevuta, circa l'impugnazione proposta ai sensi del precedente art.13.

2. L'avviso di convocazione è notificato, con le modalità previste per i Consiglieri comunali, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, da motivarsi nell'avviso suddetto, è sufficiente che la notifica sia effettuata almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Presidente incarica un componente del collegio di riferire in una seduta appositamente fissata e la cui data dovrà essere notificata al dipendente sanzionato, sugli atti messi a disposizione del Collegio, il quale può disporre anche la convocazione del Segretario generale e/o del responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti ed esaminare eventuale documentazione d'ufficio.
4. In caso di integrazione del Collegio con la nomina di nuovi componenti secondo la fattispecie prevista al precedente art.13, lo stesso deve riesaminare gli atti istruttori compiuti decidendo la loro conferma o reiterazione.

Art. 17 - COMPENSO

1. Ai componenti del Collegio arbitrale ed al segretario, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, spettano le indennità previste per i componenti del Consiglio comunale:
2. Se di importo maggiore, al presidente può essere liquidato l'onorario, eventualmente previsto dalle tariffe professionali, per le prestazioni di che trattasi
3. A tutti i componenti spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione nei casi e con le modalità previsti per i dipendenti pubblici. Tale trattamento non può essere inferiore, per il Presidente, a quello previsto per il Segretario generale e, per gli altri componenti, a quello spettante alla qualifica apicale del Comune.

Art. 18 - DIBATTIMENTO INNANZI IL COLLEGIO ARBITRALE

1. Nella seduta fissata per il dibattimento, il funzionario che ha irrogato la sanzione espone i fatti e indica le prove che li sorreggono.
2. Successivamente il dipendente o il suo difensore espongono le difese e indicano le prove che le sorreggono.
3. Il Collegio arbitrale può assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo; il periodo durante il quale ha luogo l'attività istruttoria da parte del Collegio - periodo che non può superare i novanta giorni - ha effetto sospensivo per l'intera sua durata, sul decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.
4. Qualora, iniziato il dibattimento, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricasazione, di astensione o di impedimento del Presidente o di uno dei membri, il dibattimento deve essere rinnovato; in tal caso, il periodo intercorrente tra la prima

seduta dell'originario dibattimento e la prima seduta del nuovo non viene computato nel decorso del termine estintivo del procedimento disciplinare.

Art. 19 - DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE

1. Chiusa la fase dibattimentale e ritirati i soggetti di cui ai commi 1° e 2° dell'articolo precedente il Collegio delibera a maggioranza dei voti ai sensi dell'art.13, comma 3.
2. La decisione del Collegio arbitrale deve essere assunta ai sensi dell'art.13, comma 5, entro novanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione dell'impugnazione da parte della segreteria generale.
3. Copia della decisione, con gli atti del procedimento e copia del verbale del dibattimento, sono trasmesse al 1° Settore dell'Ente per la contestuale notifica al dipendente della decisione del Collegio arbitrale entro i termini di cui all' art. 10, 3° comma.

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le designazioni e le nomine, effettuate, per la prima volta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del precedente art.12 hanno durata corrispondente al mandato del sindaco in carica. Il Collegio, tuttavia, esercita le funzioni fino a quando non viene emanato il provvedimento di cui al comma 7° dello stesso articolo.
2. Per la proroga delle funzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della L.R. 28.3.1995, n.22.
3. Il Collegio, che risulta investito di un'impugnazione al momento della sua scadenza, mantiene la competenza se ha già compiuto atti istruttori e se è già trascorso almeno un terzo del termine previsto dall'art.59, comma 7°, del d.lgs.3.2.1993, n.29 e successive modificazioni.
4. Dall'entrata in vigore delle clausole di diritto privato contenute nel Contratto collettivo sottoscritto il 6 luglio 1995, ai sensi dell'art.74 comma 3°, del richiamato d.lgs. n.29 del 1993, cessano di avere efficacia le disposizioni di diritto pubblico emanate in applicazione dei commi 9 e 10 dell'art.51 della Legge 8.6.1990, n.142.
5. Diventano, altresì, inefficaci e sono disapplicate tutte le norme che in precedenza regolavano la stessa materia disciplinare.